



STATUTO
"BLU LUDOVICA APS"



Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1.1 È costituita ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*¹ (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'Associazione di promozione sociale denominata "BLU-LUDOVICA APS". L'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.
- 1.2 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
- 1.3 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Montecarlo (LU) e può costituire sedi secondarie. Sede operativa presso la Misericordia di Montecarlo (LU)
- 1.4 Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.
- 1.5 Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.
- 1.6 La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Finalità e attività

2.1 L'associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati loro familiari e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e con lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

In particolare l'Associazione intende promuovere tutte le azioni necessarie a fornire idonea assistenza e tutela agli ammalati psichici e ai loro famigliari.

2.2 Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le seguenti attività:

a) Promuovere conferenze, incontri e dibattito nei vari Comuni della Provincia di Lucca per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche della salute mentale;

b) Organizzare incontri per l'auto-mutuo aiuto dei famigliari;

c) Favorire tra i soci la conoscenza delle problematiche mediche, assistenziali, legali e di interesse sociale;

d) Creare tra le famiglie quel clima di solidarietà necessario per la soluzione dei problemi di ordine medico, legale e previdenziale;

e) Incentivare il volontariato per la soluzione delle problematiche inerenti la salute psichica;

f) Incentivare e favorire la ricerca scientifica sulla malattia mentale;

g) Richiamare gli organi legislativi ed amministrativi dello Stato, degli enti pubblici locali, e delle forze politiche affinché vengano rispettate ed applicate la Legge 180/78 (Legge Basaglia) e la Legge 833/78 (istituzione del diritto sanitario nazionale); promuovendo, in

Amministratore *Assessore*

Consiglio *Raffaello*

Donatella

Consiglio *Mirella*

Veronica

Veronica



collaborazione con i predetti Enti, attività dirette a e negative sino ad oggi maturate;

migliorare le suddette leggi, alla luce altresì delle esperienze applicative positive

h) Difendere i diritti degli ammalati psichiatrici, così come richiamato dalla risoluzione ONU sulla "protezione delle persone affette da malattia mentale per il miglioramento dell'assistenza psichiatrica", e fornire un supporto a tutti coloro che si adoperano per garantire ad essi un'adeguata assistenza (tenendo conto di quanto previsto nel Piano d'azione per la salute mentale 2013-2020 pubblicato dall'OMS nel 2013), battendosi contro tutte le possibili inadempienze pubbliche e private che violino la legge.

i) Stimolare le attività del settore età evolutiva e della neuropsichiatria dell'infanzia e delle ASST rivolte ai minori degli anni diciotto, in stretto collegamento con i Dipartimenti di Salute Mentale per garantire la continuità terapeutica e riabilitativa.

2.3 L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita degli associati.

2.4 In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

2.5 L'associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

2.6 L'Associazione potrà deliberare l'ammissione come associati di altri enti del settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

2.7 L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa

2.8 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021 La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

2.9 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3

Criteri ammissione associati

3.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

3.3 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

3.5 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari.

3.6 Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari tra quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

3.7 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di enti e del terzo settore o senza scopo di lucro, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

3.8 Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione; la quota associativa a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.

3.9 La quota associativa è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio di riferimento.

3.10 L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni,² motivare³ la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Raffaella *Vassanelli* *Gobbinini Minella*
Vecchi Raffaele *Tal* *Veronica*



Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione⁴, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il collegio dei garanti se eletto⁵, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione⁶.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4

Perdita della qualifica di associato

4.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.

4.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

4.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, quali la inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti gravemente contrastanti alle finalità dell'Associazione.

4.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se nominato) o all'Assemblea degli associati che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

4.5 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5

Diritti e doveri degli associati

5.1 Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

5.2 Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

5.3 Secondo quanto previsto dall'art.8, secondo comma, delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

Articolo 6

Organi dell'Associazione

6.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati.
- il Consiglio Direttivo.

6.2 Può inoltre essere costituito il seguente organo di garanzia:

Luciano Celini *Massimo Laro* *Leonbrini Minella*
Bozzi - Proffredello *Quinto* *Ta. A. E.*
A. E. *Veronica Mironi*

[illegible]



8.2 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

8.3 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

8.4 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo, così come la consultazione di ogni altro libro sociale.

8.5 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione degli associati;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.

8.6 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio sono eletti mediante elezioni suppletive. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9

Il Presidente

9.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio, nonché legittimazione processuale attiva e passiva.

9.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

9.3 È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

9.4 È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Articolo 10

Collegio dei Garanti

10.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, sono eletti mediante elezioni suppletive. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10.2 Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra cui l'esclusione e diniego di ammissione tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

10.3 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Articolo 11

Il Patrimonio sociale

11.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;

Handwritten signatures:
Barbieri Raffaele, Rossetti, Lodi, Minelli, T. 1. 16



- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

11.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da convenzioni;
 - quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera strumentale e secondaria, di cui all' art. 6 del codice del terzo settore, rispetto alle attività di interesse generale:
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- inoltre il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 12

Il Bilancio

12.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

12.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

12.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

12.4 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 (quindici) giorni precedenti l'assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio....

12.5 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all' art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Articolo 14

Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione

13.1 Le proposte di modifica allo statuto e all'atto costitutivo possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi a da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole alla maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 1/3 degli associati e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

13.2 Lo scioglimento, la trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

13.4 In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

ART. 15

(Libri)

Ruciatorelmi' Kasim Chare
 Zocchini Raffaele Danj Sures



L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei garanti se eletto, tenuto a cura dello stesso organo.
- Gli associati possono esaminare i libri associativi con richiesta scritta al presidente dell' associazione

ART. 16 (Volontari)

-
- I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
- Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117⁷
- La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.^{8 9}

ART. 17 (Lavoratori)

-
- L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
- In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati¹⁰ nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

- In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo¹¹ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore¹², o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
-

Lucretia Todini *Korinna Lore* *Roberta Mirella*
Donatella Raffaela *Donatella* *Veronica Licot*
Stella



- L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 19 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Ricciardelli Keram Clara
Bocchini Raffaele
Torbello
[Signature]

Lombini Mirella
Dato Dario
Verucallicchio

